



## CONVENZIONE TRA

l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione c.f. n° 80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Antonio Uricchio, nato Bitonto (BA) il 10 luglio 1961, per la sua carica domiciliato in Piazza Umberto I n. 1

E

l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, C.F. n°93091790720, rappresentato dal Presidente, dott. Antonio Di Gioia nato a Corato, il 15/02/1970, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine, Via Fratelli Sorrentino n. 6 - Bari,

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, “Ordinamento della Professione di Psicologo”;

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 che, all'art. 2, stabilisce che all'esame di Stato “possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream”;

Vista la Legge 56/1989 e il successivo D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 1, stabilisce che “all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico annuale post-lauream”;

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 2, stabilisce che “Il tirocinio deve essere effettuato presso i Dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine;

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale

Preso atto:

- degli orientamenti della Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Psicologia;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine-Università in data 31.10.2013, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione;

Convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Definizione di tirocinio**

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

### **Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio**

Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

#### **a) Durata:**

- 1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:

- 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore suddivisi in due semestri continuativi.

Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e

delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).

Le attività dovranno essere svolte nella misura di 20/30 ore settimanali e di 3/6 ore giornaliere;

- 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.
- 
- 2) Le scadenze temporali per l'inizio del tirocinio, che il D.M. 239/92 fissava il 15 marzo ed il 15 settembre sono derogate dal MIUR con nota n. 3139 del 7 ottobre 2013.
- 3) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.
- 4) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 6) e 7).
- 5) Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
- 6) In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la Commissione Tirocini di Area Psicologica di cui all'articolo 7 della presente Convenzione valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- 7) Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione Tirocini di Area Psicologica che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

#### **b) Sedi di tirocinio**

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in Enti/Aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti/Aziende pubblici e privati ritenuti idonei dalle Commissioni Tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92) oppure presso i Dipartimenti con Cattedre di discipline psicologiche delle Università.

Il tirocinio in ambito universitario di norma deve riguardare progetti che includano aspetti professionalizzanti e può avere durata massima di sei mesi, salvo progetti di particolare interesse in virtù della natura professionalizzante. Nella eventuale estensione ad un anno, almeno uno dei due semestri dovrà contemplare attività professionali differenti dall'attività di ricerca che consentano lo sviluppo di ulteriori competenze professionali

Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo articolo 3.



### **c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio**

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda e a quanto indicato nell'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor"; laddove esistano strutture complesse di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- **per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. B dell'Albo (Scienze e Tecniche Psicologiche): le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;**
- **per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. A dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.**

In particolare, la Commissione Tirocini di Area Psicologica di cui all'art. 7 della presente Convenzione (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), sulla base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell'ambito e/o dell'Ente/Azienda dove si svolge il tirocinio):

- diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con deficit neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

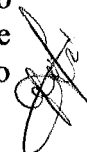


- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

### **Art. 3 - Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio**

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- 3) deve essere garantita l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor.
- 4) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti anche a titolo di volontariato e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato e comunque non inferiore alle 20 ore settimanali;
- 5) le strutture che svolgono attività continuativa h 24 (es. Centri clinici, pronto soccorso, etc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di co-tutela, ferma restando l'attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor;
- 6) laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
- 7) I tirocini possono essere effettuati anche presso Enti/Aziende pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi o vi siano psicologi impegnati per meno di 20 ore settimanali soltanto se la Convenzione con tali Enti/Aziende prevede che il tutorato sia affidato ad un docente psicologo di un Dipartimento con Cattedre di discipline psicologiche dell'Università di Bari, con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo A. In questo caso il responsabile dell'Ente/Azienda dovrà concordare con il docente universitario di discipline psicologiche, che accetta di supervisionare i tirocinanti, un piano



delle attività di tirocinio. Il responsabile dell'Ente/Azienda dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dalla Segreteria Studenti. Il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
- b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella esplicitata nel Progetto Formativo di tirocinio.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti e di quanto previsto dalla certificazione EuroPsy.

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata. Esse sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo articolo 7.

#### **Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture didattiche di Psicologia**

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università degli Studi di Bari "A. Moro"-Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3. Tali convenzioni devono essere redatte secondo le modalità indicate dall'Università di Bari e devono seguire uno schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nel presente documento, attenendosi al Regolamento di cui all'art. 8.

Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, a seguito di positiva verifica, la Convenzione con l'Ente/Azienda potrà essere riconfermata. Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione Tirocini di Area Psicologica di cui al successivo art. 7 (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), così come previsto nelle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream.

Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Tirocini di Area Psicologica circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

#### **Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor**

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni, che non è incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi anni, fatta salva la valutazione dell'Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione contestata.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le



istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;

- b) programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del Progetto Formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
- c) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- d) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
- e) valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- f) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- g) applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream richiamate in premessa. Enteente

- 1) Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ent/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui al successivo art. 7. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini potrà incaricare un docente universitario avente i requisiti di cui al precedente art. 3 di svolgere funzione di tutor.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui al successivo art. 7, che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.



Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della presente Convenzione non siano state rispettate la Commissione adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.

#### **Art. 7 - Commissione Tirocini di Area Psicologica e Commissione Paritetica**

Presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari è istituita una Commissione Tirocini di Area Psicologica con lo scopo di valutare i Progetti Formativi di tirocinio post-lauream nonché di valutare e approvare le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, con delibera del CdS in Psicologia Clinica del 12/12/2013, approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 16/04/2014.

La Commissione:

- recepisce gli schemi di Convenzione proposti come da articolo 3 e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
- provvede ad aggiornare due volte all'anno un elenco degli Enti/Aziende riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dai futuri tirocinanti sia online sul sito del Dipartimento For.Psi.Com. e dell'Area Tirocini, sia presso la Segreteria Studenti dell'Università sia presso l'Ordine degli Psicologi (Banca Dati Tirocini);

Per la valutazione delle proposte di accreditamento delle sedi, la Commissione Tirocini di Area Psicologica è integrata dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Puglia e da uno o più membri designati dall'Ordine della Puglia, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine. La Commissione così costituita – detta Commissione Paritetica – nomina al suo interno un Coordinatore e si incarica di trasmettere al Consiglio di Dipartimento For.Psi.Com. l'elenco degli enti ritenuti idonei per l'attivazione della Convenzione. I compiti della Commissione Paritetica sono i seguenti:

- verifica la valutazione dell'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini, tenendo conto della rilevanza dell'intervento psicologico rispetto all'intero Ente/Azienda o ad un suo specifico settore, all'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che intrattengono un rapporto professionale o di volontariato con l'Ente/Azienda in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisori esterni, come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003;
- valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall'art. 5;
- promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor supervisori del tirocinio.

La Commissione Paritetica si riunisce almeno due volte all'anno per la valutazione delle sedi di tirocinio, presso la sede del Dipartimento For.Psi.Com., e viene formalmente convocata dal Coordinatore.

#### **Art. 8 - Regolamento di tirocinio**

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari adegua il proprio Regolamento di tirocinio ai principi e alle disposizioni della presente Convenzione curando che esso recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali della Convenzione medesima.





In ogni caso, il regolamento specifica:

- 1) modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture,
- 2) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale,
- 3) indicazioni circa le coperture assicurative,
- 4) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio,
- 5) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione,
- 6) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero,
- 7) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

#### **Art. 9 – Norme finali**

La presente Convenzione, e le Linee di indirizzo ad essa allegate, che ne costituiscono parte integrante, sostituiscono a tutti gli effetti e con decorrenza immediata le pre-vigenti Convenzioni per gli inserimenti di tirocinanti che avvengono in data successiva alla stipula.

#### **Art.10 – Durata**

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente

#### **Art 11 – Foro competente**

Il Foro competente sarà quello di Bari.

Bari ,.....

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA



IL PRESIDENTE

Prof. ANTONIO DI GIOIA

IL RETTORE DELL' UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI BARI

IL RETTORE

Prof. ANTONIO URICCHIO